



TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO
E DI LICATA

IL PRESIDENTE

Visto l'art.83 D.L. 17 marzo 2020 n° 18, recante nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e concernerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e penale, che nel comma n°1, ha sostituito l'originario termine di sospensione del 22 marzo 2020, con il termine del 15 aprile 2020;

Visti il provvedimento in materia di regolazione di accesso al pubblico e organizzazione dei servizi di cancelleria nel periodo di emergenza adottato a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo in data 10.03.2020;

Visto il provvedimento con il quale sono stati costituiti i presidi necessari per garantire le attività indifferibili e urgenti del 18.03.2020;

ritenuto che occorre adottare gli opportuni provvedimenti organizzativi per consentire l'attuazione delle misure igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute, con decreto del 4 marzo 2020, e dai successivi D.P.C.M. in materia;

si dispone con riferimento al settore penale:

1. le udienze caldate per il periodo fino al 15.04.2020, rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 83, comma 3, lett. B) verranno trattate a porte chiuse per motivi di igiene. I presidenti di sezione ed i giudici avranno cura di impartire le opportune disposizioni per garantire il distanziamento tra le persone all'interno dell'aula di udienza;
2. in conformità a quanto disposto dal comma 12 dell'art.83 citato, le udienze penali con imputati a qualsiasi titolo detenuti o internati (ivi comprese quelle di convalida dell'arresto o del fermo) si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, o, in alternativa, mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice con l'utilizzo dei programmi Skype for Business o Teams, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis citato.
3. tutti gli altri procedimenti non rientranti nelle eccezioni di cui sopra, saranno rinviati d'ufficio e la relativa data di rinvio sarà comunicata dalle cancellerie con le modalità previste dal comma 14 dell'art.83 citato;
4. per la limitazione dell'afflusso di pubblico nelle cancellerie penali si rimanda a quanto già disposto in materia di accesso al pubblico e di costituzione dei presidi per gli atti urgenti e indifferibili con i provvedimenti indicati in premessa.

Gli indirizzi di posta elettronica e i call center individuati per il settore penale oltre che indicati nel provvedimento di cui sopra sono pubblicati sul sito www.tribunale.agrigento.it;

con riferimento al settore civile:

1. tutte le udienze sono rinviate d'ufficio ad una data successiva al 15 aprile 2020 (che i giudici provvederanno a comunicare alle parti, con provvedimenti telematici, almeno sette giorni prima della data della nuova udienza);
2. tutte operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, eventualmente da espletarsi fino al 15 aprile 2020, sono rinviate d'ufficio ad una data successiva;
3. fino al 15 aprile 2020, saranno tenute unicamente le udienze nei procedimenti previsti dall'art. 83, comma 3, lettera a), del citato D.L. 18/2020, ovverosia:



- le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (cd. cause alimentari in senso stretto);
 - i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
 - i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicenda e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
 - i procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (c.d. T.S.O.);
 - i procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione della gravidanza di donna minore o incapace);
 - i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
 - i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea;
 - i procedimenti di cui agli articoli 283 e 351 del codice di procedura civile, quando il Tribunale è organo di appello e sia stata presentata la richiesta di inibitoria di cui all'art. 351, secondo comma;
 - tutti quei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, la cui urgenza andrà dichiarata con decreto non impugnabile emesso, d'ufficio o su istanza di parte da depositare in via telematica, dal Presidente della sezione civili, e – per le cause già iniziate - dal giudice assegnatario o dal presidente del collegio;
4. come previsto dal comma 5 dell'art. 83 D.L. 18/2020, i giudici potranno svolgere le udienze dei suindicati procedimenti, per le quali non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, con le modalità di cui al comma 7, lett. f), ossia mediante collegamenti da remoto con utilizzazione dei programmi individuati dal DGSIA ("Skype for Business" o "Teams"), o - in alternativa - le modalità di cui al comma 7, lett. h), ossia mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

Da ultimo si ricorda dal 09.03.2020 al 15.04.2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali come prescritto dall'art.83, comma 2° e comma 4°.

Le medesime disposizioni, in quanto applicabili, valgono per gli Uffici del Giudice di pace di Agrigento e di Licata.

Rimangono ferme le disposizioni, già diffuse con i provvedimenti del 10 e 18 marzo 2020, che, ad ogni buon conto, si allegano al presente provvedimento.

Si comunichi ai Giudici ordinari ed onorari, al Dirigente Amministrativo, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito di questo Tribunale.

Agrigento, 23 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Pietro M.A. Falcone

